

MINISTERO DELL'INTERNO


Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di trentasette atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro";
- VISTO l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
- VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia";



- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneità psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della citata legge 31 marzo 2000, n. 78, è stato emanato il Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, afferente la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
- VISTO l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale prevede che per particolari discipline sportive, i limiti, minimo e massimo, di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni;



RITENUTA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di n. 37 atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro", da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 37 atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro", che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 5 del presente bando, e dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

I posti messi a concorso nella qualifica iniziale del predetto ruolo sono ripartiti nel modo seguente:

Centro Nazionale Fiamme Oro - Sport Alpini c/o Centro Addestramento Alpino di Moena

n. 5 posti così suddivisi per discipline sportive:

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **sci alpino** **Cod. 01;**

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **combinata nordica** **Cod. 02;**

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **pattinaggio**, specialità short track **Cod. 03;**

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **snowboard**, specialità alpine **Cod. 04;**

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **arrampicata sportiva**, specialità difficoltà **Cod. 05;**

Centro Nazionale Fiamme Oro - Motociclismo c/o Compartimento Polizia Stradale - Milano

n. 1 posto così specificato:

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **velocità** **Cod. 06;**

Centro Nazionale Fiamme Oro - Atletica Leggera c/o 2° Reparto Mobile di Padova

n. 4 posti così suddivisi:

N.1 atleta, di sesso femminile, disciplina **atletica leggera**, specialità salto in alto **Cod. 07;**

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **atletica leggera**, specialità 400 m. ad ostacoli **Cod. 08;**

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **atletica leggera**, specialità 3000 siepi e corsa campestre **Cod. 09;**

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **atletica leggera**, specialità marcia km. 10 **Cod. 10;**



Centro Nazionale Fiamme Oro
c/o Centro Polifunzionale di Roma - Spinaceto

n. 15 posti così suddivisi:

- N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **judo**, categoria kg. +100 **Cod. 11;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **judo**, categoria kg. 73 oppure kg. 90 **Cod. 12;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **lotta greco romana**, categoria kg. 60 **Cod. 13;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **lotta stile libero**, categoria kg. 66 **Cod. 14;**
N.1 atleta, di sesso femminile, disciplina **pesistica**, categoria kg. 75 **Cod. 15;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **pugilato**, categoria kg. 49 **Cod. 16;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **nuoto**, specialità mt. 50 stile libero **Cod. 17;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **nuoto**, specialità mt. 100 rana **Cod. 18;**
N.2 atleti, di sesso femminile, disciplina **nuoto sincronizzato**, specialità squadra **Cod. 19;**
N.2 atleti, di sesso maschile, disciplina **tuffi**, specialità sincro piattaforma mt. 10 **Cod. 20;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **scherma**, specialità fioretto **Cod. 21;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **scherma**, specialità spada **Cod. 22;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **scherma**, specialità sciabola **Cod. 23;**

Centro Nazionale Fiamme Oro - Rugby
c/o 1° Reparto Mobile di Roma

n. 4 posti così suddivisi:

- N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **rugby**, ruolo pilone destro **Cod. 24;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **rugby**, ruolo terza linea centro **Cod. 25;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **rugby**, ruolo terza linea **Cod. 26;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **rugby**, ruolo estremo **Cod. 27;**

Centro Nazionale Fiamme Oro - Taekwondo
c/o Istituto di Perfezionamento per Ispettori di Nettuno

n. 2 posti così suddivisi:

- N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **taekwondo**, categoria kg. -58 **Cod. 28;**
N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **taekwondo**, categoria kg. -63 **Cod. 29;**

Centro Nazionale Fiamme Oro - Sport Remieri
c/o Questura Latina – Sabaudia

n.3 posti così suddivisi:

- N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **canottaggio**, categoria senior **Cod. 30;**
N.2 atleti, di sesso maschile, disciplina **canoa-kayak acqua piatta**, specialità canoa canadese **Cod. 31;**



***Centro Nazionale Fiamme Oro – Nuoto Gran Fondo
c/o Questura Napoli***

n. 1 posto così specificato:

N.1 atleta, di sesso maschile, disciplina **nuoto gran fondo**, specialità km. 25 **Cod. 32.**

***Centro Nazionale Fiamme Oro –Equitazione
c/o Centro Coordinamento per i servizi a Cavallo di Roma – Ladispoli***

n. 2 posti così specificati:

N.2 atleti, disciplina **equitazione** , specialità completo **Cod. 33.**

2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o più delle discipline/specialità tra quelle sopra indicate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad un'altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente comma 1.


3. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando, nonché di differire o di contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed esami "

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno di età;
- d) possedere le qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente;
- f) essere stato riconosciuto da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 5 del presente bando;
- g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198.



In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti:

- 1) sana e robusta costituzione fisica;
- 2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
- 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.

Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 1 allegata al predetto D.M. 198/2003.

h) per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza, salvo l'aver espresso formale e irrevocabile rinuncia al suddetto status.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto al comma 1, lett. c).

3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

4. L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali dei candidati e quelli dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. In particolare, la Commissione esaminatrice, di cui al successivo art. 7, provvederà alla verifica dei titoli sportivi, di cui al precedente comma 1, lett. f), al fine di accertarne l'ammissibilità per la partecipazione al concorso.



5. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, sarà disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte sull'apposito modulo allegato al presente bando (All.1) a pena di inammissibilità e dovranno essere presentate esclusivamente alla Questura della provincia di residenza entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Le domande potranno inoltre essere inviate alla Questura della provincia di residenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'avviso di ricevimento dovrà essere conservato dal candidato.


I candidati minori dovranno, altresì, presentare l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4), compilata in ogni sua parte da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.

I candidati che si trovano all'estero possono inviare la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche o agli Uffici Consolari, che ne cureranno l'invio alla Questura della provincia di residenza o nelle cui liste elettorali sono iscritti; le Questure provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette Rappresentanze Diplomatiche ed Uffici Consolari, per quanto necessario all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali. I soli candidati residenti all'estero dovranno spedire la domanda a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attività Concorsuali - Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 - Roma - Italia.

Qualora la domanda di partecipazione venga spedita a mezzo di raccomandata, andrà riportato sulla busta, sul tagliando di spedizione e sull'avviso di ricevimento, il seguente codice di concorso: **FO/2011**.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
- b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il Comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;



- e) l'immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
- f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
- g) la posizione, per i soli aspiranti di sesso maschile nati entro il 1985, nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza o l'aver espresso formale e irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n. 130;
- h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale si concorre.

2. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/specialità scelta tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che dovrà essere indicata dal candidato attraverso gli appositi codici di riferimento.

3. Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata direttamente al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attività concorsuali, Via del Castro Pretorio, n. 05 - 00185 - Roma.

4. Nelle domande dovranno essere, altresì, indicati gli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di punteggio, si intendono far valere. Tale indicazione dovrà essere riportata nello spazio riservato alle annotazioni integrative del citato modello di domanda allegato al presente bando. Qualora non espressamente dichiarati nella summenzionata istanza, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.

5. I candidati dovranno, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione il modulo (AII.2) debitamente compilato in ogni sua parte dalla Federazione Nazionale interessata, sul quale saranno indicati i titoli sportivi che i candidati intendano far valere, tra quelli indicati al successivo art. 5, ai fini della determinazione del punteggio di merito. Sarà altresì indicato, dalla medesima Federazione, se il candidato è attualmente riconosciuto "atleta di interesse nazionale".

6. I titoli di studio e le abilitazioni professionali indicati nel successivo art. 6, potranno essere prodotti mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione.

7. I candidati dovranno apporre, a pena di nullità, la propria firma in calce alla domanda.



8. L'Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.

Art. 4


Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ufficio III - attività concorsuali, della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 5

Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle Federazioni sportive nazionali ammessi a valutazione

1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, di cui all'allegato elenco **(Al.3)**:
 - a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
 - b) Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.



- c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
- d) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
- e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti 12.
- f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12.
- g) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10.
- h) Componente la squadra nazionale assoluta – convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.
- i) Componente la squadra nazionale di categoria – convocato per competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.
- j) Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10.
- k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8.
- l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie “Super 10” (già serie A1): oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10.



- m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A (già serie A2): oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 7, prenderà in considerazione solo i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando.
3. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.


Art. 6

Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione

1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
- a)
1. diploma di laurea: fino a punti 2.
 2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
 3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
- b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1.
- c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

I punteggi previsti ai punti a) e b) non sono cumulabili tra loro.

2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 5 ed al presente articolo, è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.



Art. 7**Commissione esaminatrice**


1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, e composta dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro" del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un funzionario della Direzione Centrale per le Risorse Umane e da un funzionario del C.O.N.I..
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 8**Accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale**

1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, nonché all'accertamento dei requisiti attitudinali, secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2005 n.129 e dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
2. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti, ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 9**Graduatoria**

1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali, ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dal precedente art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base del punteggio finale, conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6.
2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.



Art. 10**Publicazione graduatoria**


1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto sarà approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrerà il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11**Nomina vincitori**

1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato, ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 12**Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio**

1. I concorrenti dichiarati vincitori, ed eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio per la frequenza del corso di formazione, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sotto elencati stati e qualità personali:



- a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
- b) la cittadinanza italiana;
- c) il godimento dei diritti politici;
- d) il luogo e la data di nascita;
- e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
- f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti degli obblighi di leva.

2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

4. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, implicherà la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale "Concorsi ed Esami".

Roma, 28 marzo 2011

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
MANGANELLI

